

Allegato A)

PARTE I - IMPOSTA DI PUBBLICITA'

PUBBLICITA' ORDINARIA

(articolo 12, comma 1, D.Lgs. 507 del 1993)

Pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, l'imposta è dovuta per anno solare secondo la seguente tariffa al mq. di superficie.

Superficie fino a 1 mq	Euro	13,43
Superficie superiore a 1 mq.	Euro	20,14

Per le pubblicità di durata non superiore a 3 mesi si applica, per ogni mese o frazione, un decimo della tariffa prevista

Per la pubblicità ordinaria la cui superficie sia compresa tra 5,5 mq e 8,5 mq la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%

Per la pubblicità ordinaria la cui superficie sia superiore a 8,5 mq la tariffa dell'imposta è maggiorata del 100%

Per la pubblicità ordinaria effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100%

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI

(articolo 13, comma 1, D.Lgs. 507 del 1993)

Pubblicità visiva effettuata per contro proprio o altrui all'interno o all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche o simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità per anno solare in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo

Superficie fino a 1 mq	Euro	13,43
Superficie superiore a 1 mq.	Euro	20,14

Per le pubblicità effettuate all'esterno dei veicoli sono dovute le maggiorazioni di cui all'articolo 12, comma 4.

Per la pubblicità effettuata con veicoli in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100%.

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'IMPRESA
(articolo 13, comma 3, D.Lgs. 507 del 1993)

Publicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, secondo la seguente tariffa

1) Autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg	Euro	74,37
2) Autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg	Euro	49,58
Motoveicoli e veicoli non compresi nei punti 1) e 2)	Euro	24,79

Per la pubblicità effettuata con veicoli di proprietà dell'impresa in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100%

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI O PROIEZIONI
(articolo 14, D.Lgs. 507 del 1993)

1) Pubblicità per conto altrui con insegne, pannelli, o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico ecc, l'imposta si applica per anno solare secondo la seguente tariffa, indipendentemente dal numero dei messaggi (articolo 14, comma 1)

- a) superficie fino a 1 mq.	Euro	41,32
- b) superficie superiore a 1 mq.	Euro	61,97

2) Pubblicità effettuata attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa (articolo 14, comma 4)

Per ogni giorno	Euro	2,58
-----------------	------	------

Per la pubblicità di cui al punto 1) di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.

Per la pubblicità di cui al punto 1) effettuata per conto proprio dell'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

Qualora la pubblicità di cui al punto 2) abbia durata superiore a 30 giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella prevista per i primi 30 giorni.

PUBBLICITA' VARIA

(articolo 15, D.Lgs. 507 del 1993)

1) Pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze la tariffa per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a:

Superficie fino a 1 mq	Euro	13,43
Superficie superiore a 1 mq.	Euro	20,14

2) Pubblicità effettuata con aereomobili mediante scritte, striscioni, disegni fumognei, lancio di oggetti o manifestini, l'imposta è dovuta per ciascun giorno o frazione secondo la seguente tariffa (art. 15, comma 2)

Per ciascun giorno o frazione	Euro	61,97
-------------------------------	------	-------

3) Pubblicità effettuata mediante palloni frenati o simili

Per ogni giorno o frazione	Euro	30,99
----------------------------	------	-------

4) Pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari

Per ciascun persona impiegata e per ogni giorno o frazione	Euro	2,58
--	------	------

5) Pubblicità effettuata mediante apparecchi amplificatori e simili, l'imposta è dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ogni giorno o frazione secondo la seguente tariffa

	Euro	7,75
--	------	------

PARTE II – DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (articolo 19, comma 2, D.Lgs. 507 del 1993)		
1) Superficie fino a 1 mq per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70 per cm 100		
- a) per i primi 10 giorni	Euro	1,14
- b) per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	Euro	0,34
2) Superficie superiore a 1 mq per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70 per cm 100		
- a) per i primi 10 giorni	Euro	1,70
- b) per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	Euro	0,51

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%;
Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%;
Per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%;
Per le affissioni d'urgenza, notturne e festive è dovuta la maggiorazione del 10% con un minimo di Euro 25,82 a commissione (ex articolo 22, comma 9, del decreto legislativo n. 507/1993).